

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1983

Presidenza del Presidente **REBECCHINI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1962, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernenti disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi» (263)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10, 14 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC)	11, 13, 24
CONSOLI (PCI)	23
FIOCCHI (PLI)	13
GRECO (PSI)	10
LEOPIZZI (PRI)	11
MARGHERI (PCI)	11, 21, 25
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .	15, 17, 18 e <i>passim</i>
URBANI (PCI)	5, 13, 17 e <i>passim</i>
VETTORI (DC), relatore alla Commissione ...	2, 13, 14 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernenti disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi» (263), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernenti disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso il 27 ottobre 1983.

Prego il senatore Vettori di riassumere i termini della discussione e di darci qualche notizia circa i risultati cui si è pervenuti nelle riunioni informali tra rappresentanti delle diverse parti politiche.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, farò un breve riassunto del lavoro svolto nel corso delle nostre riunioni informali, sottolineando che soltanto oggi abbiamo potuto riprendere la discussione del presente disegno di legge a causa dell'impegno del Senato per l'esame del bilancio, a cui si sono aggiunte altre circostanze come l'attesa del parere da parte della 1^a Commissione ed un'assenza del relatore.

Nella relazione già volta sono state illustrate le modifiche proposte chiarendone anche il limite, ma è stata illustrata pure l'urgenza del varo del provvedimento, sia per l'esperienza applicativa del recente passato, sia per le mutate tendenze del mercato internazionale e dei consumi nazionali.

Il disegno di legge governativo e il testo approvato dalla Camera dei deputati prendono atto dell'opportunità di attenuare i livelli delle scorte di riserva dei vari operatori del settore, rendendo più elastico e più rapido l'intervento del Governo, pur confermando la necessità del mantenimento di entità prudenziali di scorte, nell'intento anche di ridurre il relativo onere operativo e finanziario con auspicabile riduzione dei costi globali.

La relazione svolta ha stimolato un dibattito ed ha fatto emergere l'unanime proposito di dare al più presto una normativa aggiornata al settore, tenendo conto che quella generale fissata dalla legge 10 febbraio 1981, n. 22, ed integrata dalle leggi 27 novembre 1982, n. 873, e 20 dicembre 1982, n. 934, ha ottenuto ripetute proroghe sino al 30 settembre 1983. È emersa l'opportunità e la volontà di una revisione, di un completamento e di una unificazione delle disposizioni, con-

temporaneamente alle necessità di alcune urgenti chiarificazioni interpretative.

Nel frattempo abbiamo anche avuto il parere della 1^a Commissione e, attraverso numerosi contatti preparatori culminati in una lunga riunione di ieri, siamo arrivati alla raccolta di notizie sulla situazione del settore che integrano le osservazioni sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Nel legiferare su una materia tanto delicata ed importante è anzitutto necessario stabilire i limiti minimi del livello delle scorte d'obbligo, lasciando alla responsabilità del Governo il tempestivo intervento in aumento, ove necessario. Tale minimo non può discostarsi dalla normativa comunitaria dei novanta giorni di consumo globale nazionale, nei fatti già recepita a base di ogni calcolo e di ogni ripartizione di quote tra i vari operatori. A questa normativa suggerisce di ricorrere anche il parere della 1^a Commissione.

Per ragioni di tecnica legislativa è poi necessario riferirsi, quanto alla fonte degli obblighi, alla legge di base del 10 febbraio 1981, n. 22, più che alla legge n. 873 del 27 novembre 1982, che risulta di fatto superata se non abrogata dalla legge 20 dicembre 1982, n. 934.

Concrete esigenze di gestione suggeriscono integrazioni di pronta applicazione in modifica della legge di base n. 22 del 1981. Si è giunti così, grazie ai numerosi contributi, ad un testo che si propone come base per una sollecita definizione del provvedimento, agevolata dalla sede legislativa, sia pure con la necessità di una seconda lettura da parte della Camera dei deputati. Devo anche dire che abbiamo preso contatto con qualche deputato membro della XII Commissione dell'altro ramo del Parlamento, proprio per preparare il terreno per una sollecita approvazione delle modifiche che proponiamo, sempre che la Commissione le accolga.

In sostanza, proponiamo di sostituire l'intero articolo unico con un altro testo, che vorrei sommariamente illustrare. Esso risponde alle esigenze che ho poc'anzi esposte ed anche all'esigenza di uniformarsi al parere della 1^a Commissione; chiarisce, inoltre, alcune delle disposizioni contenute nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Riterrei opportuno dare lettura del testo che proponiamo per poi passare ad illustrare le posizioni che sono rimaste in sospeso. Esso recita: «Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, sono sostituiti dai seguenti commi:

«L'ammontare complessivo delle scorte di riserva non può essere inferiore a 90 giorni del consumo nazionale dei prodotti petroliferi indicati dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Le scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della capacità del deposito.

In caso di necessità, da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e al secondo comma può essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze».

Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente l'entità delle scorte per gli impianti di lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entità delle scorte tenute dai titolari di depositi di olii minerali, dagli importatori e dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di lavorazione, tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente».

Prosegue poi: «L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873, esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (gpl), di bitumi e di basi per olii lubrificanti, ha decorrenza dal 1° ottobre 1983.

Per le importazioni dei produttori di elettricità l'obbligo della scorta di cui al comma precedente è ricompreso nei limiti globali di scorta fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776».

Infine, si riporta il testo già approvato dalla Camera dei deputati: «Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal primo ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge».

Come commento e chiarimento a questo articolo unico, che si propone di sostituire al testo della Camera, rimane da precisare che si fa riferimento a specifiche fonti degli obblighi per ragioni di maggiore correttezza di tecnica legislativa ma soprattutto di precisa sostanza di carattere normativo.

Vengono recepite le proposte di revisione e integrazione del testo in esame emerse anche in relazione alle osservazioni della 1^a Commissione permanente e viene abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 22 del 1981.

Si conferma l'obbligo della scorta del 5 per cento in ragione di ciascuna importazione a carico degli importatori di prodotti finiti. Su questa parte abbiamo avuto una lunga discussione chiarificatoria che ci induce a confermare l'obbligo, precisando, tra l'altro, che vorremmo che da parte dell'importatore particolare costituito dal produttore di energia a livello nazionale, cioè l'ENEL, ci sia un sostanziale adempimento dell'obbligo, con l'osservanza delle disposizioni, recentemente recepite da un decreto ministeriale, previste dalla normativa comunitaria riguardante le singole importazioni, che corrisponde di fatto a diciotto giorni/anno. Riteniamo che, se ciò non viene recepito come chiarimento interpretativo nella discussione che stiamo svolgendo in sede deliberante, sia possibile introdurre questo elemento chiarificatore che intende di fatto esonerare l'ENEL dalla doppia imposizione relativa al 5 per cento di scorta di prodotti finiti e ai trenta giorni di consumo.

Per gli altri importatori si ritiene valida l'affermazione fatta nella

relazione ministeriale circa la perequazione rispetto agli altri operatori, in modo che venga suddiviso l'obbligo globale dei novanta giorni del consumo nazionale e che non gravi tutto su una componente.

Resta da fare un'annotazione che riguarda la sanatoria per le sanzioni penali applicabili alle eventuali inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal primo ottobre 1983 alla data di entrata in vigore del provvedimento che dobbiamo approvare in questa sede e che dovrà essere nuovamente approvato dalla Commissione di merito della Camera dei deputati.

Al relatore sembra che la normativa generale del codice penale possa mettere al riparo dalle sorprese che si potrebbero verificare e che il legislatore, su proposta governativa, vorrebbe affrontare.

Inoltre, osserva che, avendo di fatto abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 22 del 1981, non sussisterebbe un obbligo in relazione a tale abrogazione. Tuttavia, se dalla discussione di oggi dovesse emergere l'opportunità di inserire modifiche volte ad evitare possibili oscurità e per una tutela dell'operatore che si è trovato scoperto e che non ha responsabilità nei confronti di questa legislazione trascinata, per così dire, dall'organo legislativo, il relatore è disponibile ad esaminarle e a recepirle sostanzialmente nel testo che ora si propone di discutere e di approvare, sapendo che i punti fondamentali del medesimo sono stati accettati anche da alcuni colleghi della Camera, che ieri parzialmente abbiamo fatto partecipare ad una riunione preparatoria, che ha poi portato al testo che adesso abbiamo in visione per il proseguimento della discussione e l'auspicabile approvazione del provvedimento in questione.

URBANI. Signor Presidente, il provvedimento in questione avrebbe potuto essere discusso in Commissione prima, se in sede di Comitato ristretto lo avessimo affrontato subito e se da parte di alcuni settori della maggioranza e anche da parte del Governo inizialmente non si fosse partiti con l'idea che il testo della Camera andava bene così com'era.

In realtà, sia formalmente - come è già stato sottolineato - sia dal punto di vista dei contenuti, il testo che ci era pervenuto presentava seri aspetti negativi in relazione alla normativa estremamente complessa - che, occorre sottolineare, tocca profondi interessi e prima di tutto l'interesse del paese - e riguardo al fatto che il Governo, e in particolare i diversi Ministri dell'industria che si sono succeduti, non hanno mai affrontato in modo serio una riorganizzazione anche normativa del problema delle scorte, così come non hanno ottemperato ad altri adempimenti nello stesso settore, e non hanno neanche attrezzato, a nostro avviso, in maniera adeguata alla necessità la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero, che oggi gestisce, controlla questo settore.

Quindi, signor Presidente, ritengo che la sua osservazione possa essere accettata in positivo nel senso che per il futuro le nostre procedure possano essere più rapidamente adeguate alla natura dei problemi. Si deve arrivare più rapidamente ad adottare certi provvedimenti, così come abbiamo ripetutamente affermato nelle tante riunioni che abbiamo avuto; si deve pensare consapevolmente alle modifiche da adottare, ripeto, rispetto ai provvedimenti che vengono da parte del

Governo e dell'altro ramo del Parlamento, provvedimenti necessari di fronte ai quali, in qualche modo, ci troviamo in uno stato di necessità. Il testo in esame, infatti, presenta aspetti molto discutibili sul piano legislativo - mi riferisco alla questione della depenalizzazione - tanto da aver causato le osservazioni della 1^a Commissione, senza contare che esso segue un recente decreto ministeriale, a mio avviso palesemente illegittimo, che, praticamente, ha coinvolto il problema dei rapporti tra Governo e Parlamento, che è stato criticato tanto dalla Camera dei deputati che da noi, e ha creato ulteriori elementi di confusione e difficoltà: le controversie sulla formula della depenalizzazione, infatti, sono sorte anche - se non esclusivamente - a seguito di quel decreto!

Ma vi è un secondo aspetto - questa volta di merito - che ha bisogno di un chiarimento generale da parte nostra. Il nostro Gruppo è contrario infatti per ragioni generali al presente disegno di legge perchè circa un anno e mezzo fa, in occasione di una complessa discussione sul problema delle scorte tanto alla Camera che al Senato, e direi soprattutto al Senato, il Gruppo comunista aveva accettato la normativa provvisoria proposta dal Govorno sulle scorte dei prodotti petroliferi ad una condizione ben chiara: che in tempi brevi (che mi pare fossero stati precisamente quantificati e che rientravano nel periodo di proroga di un anno della nuova normativa) il Govorno presentasse al Parlamento un disegno di legge organico idoneo a sistemare in maniera compiuta la materia delle scorte petrolifere.

Ebbene, signor Presidente, se ci troviamo oggi di fronte a queste nuove difficoltà, se ci troviamo di fronte a pressioni di interessi, da parte dei vari soggetti cointeressati al problema delle scorte, se ci troviamo - in condizioni peggiorate - di fronte ad un nuovo provvedimento tampone, ciò è dovuto al fatto che dopo più di un anno di attesa il Govorno non è riuscito a predisporre il necessario provvedimento organico! E voglio ricordare che la richiesta di questo provvedimento, del resto solennemente formalizzata più di un anno fa, risale ad un periodo ancora precedente perchè se ne ritrova qualche cenno anche nel Piano energetico nazionale!

Si tratta quindi di una carenza (il sottosegretario Orsini potrà forse obiettare che l'attuale Govorno è, nella fattispecie, meno responsabile di altri) chiaramente oggettiva che dà ragione del giudizio in linea di massima negativo che il Gruppo comunista esprime in merito a questo provvedimento tampone.

Tuttavia, nonostante la nostra posizione critica, come è nella tradizione del nostro Gruppo e del nostro Partito, abbiamo dato un contributo fattivo nelle riunioni informali che hanno preceduto questa discussione per far sì che, comunque, questa normativa provvisoria potesse essere migliorata eliminando quelle contraddizioni e quelle ambiguità che la legislazione attuale presenta.

Preciso, signor Presidente, che entro questi limiti il provvedimento ci può trovare d'accordo: non vi è infatti contraddizione tra la nostra critica netta alla normativa nel suo complesso ed il riconoscimento del lavoro svolto nelle riunioni preparatorie, ripeto, con il nostro contributo, lavoro che è stato lento e difficile per cause non imputabili a noi come la confusione, un certo costume del Ministero dell'industria di guardare con approssimazione ai problemi legislativi riguardanti le

fonti di energia, una scarsa conoscenza (anche a livello di documentazione) della complessa problematica inerente a questa materia e, infine, una sorta di deficienza del nostro Parlamento il quale, messo di fronte a problemi difficili, trova difficoltà a tradurre le esigenze dalle parole ai fatti.

Il Gruppo comunista è dunque il primo ad augurarsi che le lungaggini vengano rapidamente superate, ribadendo che se le proposte da noi avanzate fossero state subito prese in considerazione avremmo raggiunto già qualche risultato.

Desidero comunque sottolineare che riteniamo positivo il fatto di aver modificato la legge base del 1981 n. 22, il che contribuirà senza dubbio alla chiarezza interpretativa ed applicativa, sul piano pratico, di quella normativa. Un altro punto importante sul quale concordiamo è relativo alla delegificazione in materia di adeguamento delle scorte, da noi richiesta in un ordine del giorno fin da un anno fa, poichè siamo convinti che questo sia l'unico strumento attraverso il quale ci si può rapidamente adeguare ai mutamenti della situazione di mercato e degli approvvigionamenti; vi deve essere dunque discrezionalità da parte del Ministro dell'industria ancorata, tuttavia, al raccordo con la normativa della CEE in questa materia.

Ritengo pertanto che sia stato opportuno stabilire semplicemente che, in caso di eccezionalità e di emergenza in relazione agli approvvigionamenti, il Ministro può modificare le scorte oltre i termini dei 90 e dei 30 giorni. La terza norma riguarda gli importatori. Qui voglio essere chiaro: siccome sono state dette cose inesatte, anche in pubblicazioni, voglio ricordare che la norma che introduce l'obbligo per gli importatori di tenere a titolo di scorta il 5 per cento di quanto viene importato, è una norma fissata dalla legge che ci è pervenuta, che noi ribadiamo e che rappresenta semplicemente un principio di equità ed anche di riequilibrio per quanto riguarda una più equa posizione dei diversi soggetti in ordine agli oneri che si devono rispettare per le scorte. Noi tuttavia, venendo incontro, signor Presidente, all'esigenza di non costringere il Governo ad un altro atto che, magari, sarebbe di nuovo illegittimo e quindi considerando la necessità che la provvisoria legge tampone passi, abbiamo accettato di non formalizzare il criterio generale che, a nostro avviso, deve essere alla base della ripartizione delle scorte e cioè che i diversi operatori che approvvigionano il mercato interno abbiano un obbligo di scorta proporzionale alla quota di mercato che coprono nell'approvvigionamento stesso e per questo presenteremo un ordine del giorno che preannuncio.

Riteniamo di notevole interesse, anche se si tratta di misura piuttosto formale ma che risolve una serie di incertezze che ovviamente si presentavano, il fatto che abbiamo formalizzato qui per legge la procedura che attualmente si applica, per cui il peso delle scorte delle raffinerie è definito per sottrazione rispetto al totale di novanta giorni, togliendo le scorte dei depositi commerciali, di quelli industriali, di quelli degli autoproduttori di energia, e anche di quelli degli importatori.

Infine, noi riteniamo che sia responsabilità del Governo presentare una formula più adatta all'esigenza di una depenalizzazione chiara che possa non essere impugnata anche dalla Magistratura ordinaria su

sollecitazione degli interessati. Riteniamo che sulla base del suggerimento della 1^a Commissione il Governo avrebbe dovuto presentare una norma che desse una risposta alla questione posta dalla 1^a Commissione stessa. Se tale norma sarà presentata, su di essa esprimeremo il parere favorevole; se non sarà presentata ed il relatore riterrà di mantenere questa formula, noi consideriamo questa responsabilità del Governo ed esprimeremo la nostra riserva al riguardo.

Ultima questione relativa al testo è quella dei punti sui quali intendiamo dare una precisazione ed una proposta di modifica. Nel primo comma, alla riga ottava dove si dice: «Le scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali commerciali sono stabiliti nella misura del 20 per cento della capacità del deposito», proponiamo di togliere la parola «commerciali» e di lasciare «depositi di olii minerali».

Vorrei richiamare l'attenzione su tale questione, dato che presenteremo al riguardo un emendamento. Ne abbiamo discusso lungamente in Comitato, e non ci ha assolutamente convinto il rifiuto, che può introdurre elementi di ulteriore confusione, a dare sistemazione legislativa corretta su questo punto. La legge n. 22 del 10 febbraio 1981, essendo una legge di adeguamento delle scorte, ha citato i depositi commerciali che dovevano aumentare dal venti al trenta per cento la loro capacità e non ha citato i depositi industriali, cioè tutti gli altri depositi, perchè il fondamento legittimo del loro obbligo di scorta dipendeva dalla legge fondamentale del 1933. Se noi oggi stabiliamo per i depositi commerciali il ritorno al venti per cento, non comprendiamo perchè nella legge non si debbano inserire anche gli altri depositi industriali, dando all'obbligo di scorta per i depositi commerciali lo stesso fondamento giuridico. Se non facciamo questo, succede che l'obbligo di scorta per i depositi commerciali ha come fondamento giuridico la citata legge n. 22, mentre l'obbligo di scorta per i depositi industriali ha come fondamento giuridico un decreto ministeriale che mi sembra risalga al 1934. Ci sembra che questa sconnessione giuridica sia del tutto ingiustificata e che dia l'impressione da una parte che ci sia qualche ragione che ci sfugge per questa diversità di trattamento, dall'altra che non si voglia, senza motivazione, completare quel riassetto formale e giuridico della legge che invece tutti abbiamo riconosciuto giustificato.

Credo, in conclusione, che debba essere presente a tutti noi che l'obbligo delle scorte è un interesse nazionale, che naturalmente deve essere pagato. Voglio dire però che tutta la campagna, che è stata fatta dai diversi soggetti interessati sul peso intollerabile che rappresenterebbe l'obbligo delle scorte, è del tutto ingiustificata. È ingiustificata per due ragioni, perchè le scorte non sono una nostra prerogativa ma esistono in tutti i paesi europei; e poichè oggi il prezzo italiano viene fissato sulla base del prezzo europeo, nel prezzo italiano è conglobata anche una determinata remunerazione del prezzo delle scorte, sia che il prezzo delle scorte in Europa rientri nel sistema delle agenzie per cui il costo è palese sia, come avviene in altri paesi (ad esempio in Francia), che entri implicitamente o esplicitamente nella determinazione del prezzo europeo. Se così stanno le cose, è evidente che la questione da risolvere è quella di una maggiore perequazione e anche di una certa

politica industriale e di approvvigionamento. A questo proposito, la politica di approvvigionamento corretto deve fare in modo che le scorte siano suddivise sul maggior numero di soggetti, ossia che in determinate condizioni di emergenza ci sia la massima capacità di avere, da parte di tutti, indipendentemente e correggendo eventuali momenti di crisi in questo o quel settore, il maggior *plafond*, la maggiore garanzia per quanto riguarda le scorte. Ma è chiaro che le scorte rappresentano un costo, un onere per le compagnie e per i diversi soggetti. Allora qui interviene la critica che noi facciamo e che vale anche come suggerimento. Sia la ristrutturazione dei prezzi petroliferi sia una serie di altre misure che il Governo assume con affanno, a tampone, nel momento in cui si presentano i problemi, vengono adottati con un procedimento che secondo me è sbagliato, perchè poi le normative alla prova dei fatti non funzionano, e questo non soltanto perchè non sono strumenti di politica industriale, di politica di approvvigionamento, ma anche perchè sottraggono - questo è il punto - al potere pubblico una possibilità di contrattazione nei confronti dei diversi soggetti, a cominciare dalle compagnie.

Tutte ciò nuoce alla possibile soluzione di quei problemi che giacciono da tempo e ai quali è interessato un vastissimo arco di forze. Mi riferisco in modo particolare al piano energetico nazionale che necessita, nello specifico, soprattutto di una radicale modifica degli approvvigionamenti, del sistema di raffinazione e distribuzione dei punti di vendita.

Chiediamo al Governo e alla Commissione, che queste licenze trovino una riconferma con l'approvazione dell'ordine del giorno da noi presentato. L'accoglimento di questo permette di modulare il grado della critica e del giudizio finale sul provvedimento.

Devo fare anche un'altra richiesta al Governo, ossia che entro un periodo breve - a noi pare che sei mesi siano sufficienti - la legge organica sulle scorte venga presentata al Parlamento, per non trovarci nuovamente nelle stesse condizioni in cui ci siamo trovati finora. Chiediamo, inoltre - per non stabilire date diciamo «in tempi rapidi» - la presentazione, nelle sedi opportune, del piano di ristrutturazione dei sistemi di raffinazione. A questo proposito rimando alla discussione generale le ragioni di questa urgenza. Aggiungo solo una considerazione. Da tutta una serie di informazioni che abbiamo assunto emerge l'idea che si è in ritardo e che non resterebbe altro da fare che lasciare ai raffinatori l'iniziativa di procedere secondo quella che viene chiamata, abbastanza comicamente nel caso specifico, la libertà di mercato. Noi comprendiamo che ad alcuni l'intervento di programmazione possa apparire tardivo, ma riteniamo che questo sia necessario, se vogliamo evitare che il disimpegno e le eventuali iniziative delle compagnie petrolifere si rivelino in maniera selvaggia, unilaterale, senza alcun criterio di direzione pubblica, creando, quindi, una situazione più difficile da risolvere.

Sentiamo la necessità di chiedere al Governo di impegnarsi affinché si attui al più presto il piano di ristrutturazione dei punti di vendita. Ricordo che su questo punto si era tutti d'accordo sin dai tempi del Ministro Bisaglia, mancava solo la determinazione del fondo per sostenere quei punti di vendita che avrebbero dovuto compensare quelli

che sarebbero stati chiusi. Tale ristrutturazione, per avere un livello europeo, impone una radicale diminuzione dei punti di vendita. Per fare questo tutto era pronto, ma in realtà non si è fatto nulla perchè il finanziamento è venuto a mancare. È passato del tempo e, oggi, il piano è diventato ancora più indispensabile ed urgente.

Infine, concludo questo mio intervento affermando che anche l'emendamento da noi presentato, volto a sopprimere la parola «commerciali» dal primo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal relatore, è di un certo rilievo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Urbani, Margheri, Volponi, Baiardi e Consoli, testè illustrato dal senatore Urbani:

«La 10^a Commissione permanente, in sede di approvazione del disegno di legge n. 263 sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, rileva che la misure normative del settore, assunte episodicamente al di fuori di un quadro di riferimento complessivo, anche quando appaiano giustificate da particolari esigenze delle diverse categorie, si traducono in una rinuncia di fatto del potere pubblico a realizzare una profonda ristrutturazione del settore petrolifero del paese, secondo le indicazioni del PEN, che appare sempre più opportuna e urgente.

La Commissione industria del Senato, pertanto, anche richiamandosi all'ordine del giorno approvato in Assemblea il 15 dicembre 1982, per la parte tuttora disattesa, impegna il Governo: a esaminare entro e non oltre il 1° giugno 1984 un provvedimento di riordino della materia relativa alle scorte di riserva che preveda, in particolare, che gli importatori di prodotti petroliferi concorrano alle scorte di riserva in misura proporzionale alla quota complessiva di mercato interno coperta nell'anno precedente dall'importazione; a elaborare e avviare ad attuazione in tempi rapidi: a) il piano di riorganizzazione e ristrutturazione del sistema di raffinazione nel quadro di una adeguata strategia di approvvigionamento dei prodotti petroliferi richiesto dalle tendenze in atto del mercato mondiale e con l'obiettivo di assicurare una presenza industriale definita e stabile alle compagnie petrolifere private; b) il piano di riorganizzazione dei punti di vendita dei prodotti petroliferi, tenuto conto che ambedue questi piani avrebbero dovuto essere presentati dal Governo entro il 4 marzo 1983 in forza della delibera del CIPE del 4 dicembre 1981».

(0/263/1/10)

GRECO. Signor Presidente, onorevoli senatori, la mia posizione aderisce perfettamente alla relazione del senatore Vettori, di cui apprezzo le motivazioni.

Ritengo che questa materia, molto delicata, debba essere sottratta ad una legislazione di emergenza e debba essere disciplinata in maniera organica, come sostiene il senatore Urbani.

Vi sono peraltro ragioni di urgenza che ci debbono indurre ad approvare il presente disegno di legge: infatti, il penultimo comma dell'articolo unico dice che non si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 22 del 1981 per le inosservanze dell'obbligo della tenuta delle

scorte di riserva commesse dal 1° ottobre fino all'entrata in vigore del provvedimento.

Ciò detto, anche a nome del senatore Novellini dichiaro di associarmi all'emendamento proposto dal senatore Vettori concernente i produttori di elettricità, il cui obbligo è ricompreso nell'obbligo generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 776.

MARGHERI. Anch'io, a nome della mia parte politica, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

LEOPIZZI. Su questo argomento abbiamo già dibattuto in diverse riunioni e credo che i risultati cui siamo pervenuti siano da considerarsi soddisfacenti.

Al riguardo desidero rivolgere un ringraziamento al relatore per la sua opera: egli, infatti, ha saputo condensare in poche pagine quanto abbiamo avuto modo di discutere.

Senza alcun intento polemico, vorrei far rilevare agli onorevoli senatori che hanno osservato che il Governo legifera sempre sotto la spinta dell'emergenza che, di fatto, l'emergenza esiste e non credo che sia un dato imputabile al Governo.

Stiamo cercando tutti di far uscire il paese da tale situazione: soltanto quando ciò sarà avvenuto, il Governo sarà in grado di legiferare senza l'angoscia o la continua sollecitazione dell'emergenza.

Per quanto concerne il problema delle scorte, data la delicatezza della materia e tenendo conto anche delle percentuali stabilite che non sono tali da poter assicurare l'autonomia del paese per un anno, ritengo che sia meglio avere maggiori scorte pagandole, magari, complessivamente qualcosa in più che avere scorte ridotte al minimo - anche se è un minimo pagato il meno possibile - ed essere condizionati da ogni «spirar di vento», cosa quanto mai verificabile nella situazione attuale. Del resto, credo che anche in altri paesi europei ci si sia comportati in questa maniera, e sempre di fronte ad un mercato variabile.

ALIVERTI. Signor Presidente, desidero fare un breve intervento che ha valore anche di dichiarazione di voto per il gruppo della Democrazia cristiana in ordine a questo travagliato provvedimento che, grazie all'apporto dato dai rappresentanti di tutti i Gruppi politici ma, prevalentemente, grazie alla diligenza e all'impegno del relatore, giunge oggi a compimento.

La Camera dei deputati aveva ritenuto di aver definito la materia con il presente provvedimento, ma considerazioni successive ci hanno indotto ad approfondire il problema al fine di pervenire ad una regolamentazione che rispondesse maggiormente alle esigenze del momento, si raccordasse con la legislazione passata e costituisse, nel contempo, una valida premessa per un intervento organico - e mi auguro definitivo - nel Governo in tale settore.

Questi credo che siano i tre aspetti positivi che sottendono al provvedimento che - almeno così mi auguro - stiamo per approvare.

Esso tende, innanzi tutto, a che arrivi a normalità legislativa una materia che è stata regolata sempre in regime di emergenza. Infatti, l'unica legge sulla quale abbiamo fondato il nostro lavoro, la n. 22 del

1981, deve anch'essa ritenersi una legge di emergenza. Avendo tentato, quindi, di introdurre alcune norme stabili nel pur breve provvedimento che abbiamo predisposto credo che abbiamo compiuto uno sforzo per avviare la materia a normalità legislativa, cosa della quale ritengo il Governo debba tenere il debito conto.

In secondo luogo, credo che con il presente disegno di legge si conferisca una maggiore vigilanza e quindi un potere più organico all'Esecutivo al fine di esercitare una capacità di direzione complessiva di tutta la materia più rispondente all'andamento del mercato. Anche questo è un aspetto che ritengo debba essere sottolineato, in quanto il Governo, grazie a questo provvedimento, non dispone soltanto di alcune norme, peraltro settorializzate, ma ha la possibilità di introdurre tutte quelle rettifiche e tutte quelle varianti che, di volta in volta, il mercato può richiedere. Ed il fatto stesso che gli sia stata conferita delega piena per le evenienze eccezionali credo che costituisca non solo un atto di fiducia da parte del Parlamento ma voglia anche riconoscere che solo l'Esecutivo può opportunamente amministrare una materia così vasta e così complessa come quella delle scorte.

In terzo luogo, credo che nel nuovo testo sia sottesa anche la capacità di meglio salvaguardare la parte più delicata dell'apparato produttivo, cioè la raffinazione.

Infatti, a carico di queste aziende si è prodotta l'impossibilità di assolvere l'obbligo di scorta sulla base di un circuito permanente ed automatico, e tale impossibilità ha costretto le aziende a mantenere in inventario, impianto per impianto, quantitativi addirittura superiori rispetto a quelli richiesti complessivamente. Ciò ha costituito senza dubbio un aggravio per le aziende raffinatrici, insieme al divieto di utilizzazione della scorta d'obbligo della totalità del greggio in eccedenza rispetto a quello utilizzato per la prima conversione.

È certo penalizzante per le aziende affrontare nuove difficoltà di carattere amministrativo conseguenti all'obbligo di presentare comunicazione con trenta giorno di anticipo per il mantenimento di scorte presso impianti terzi, così come lo è l'impossibilità di beneficiare delle disposizioni comunitarie che ammettono il mantenimento di una quota-parte in proporzione stabilita dagli accordi bilaterali sulle scorte presso gli altri paesi della Comunità.

Ritengo che il Governo, nel varare il provvedimento organico incidente sulla materia, dovrà tenere conto di certi criteri fondamentali: anzitutto, del principio generale - del resto, già affermato nel testo in esame - che le scorte devono essere suddivise tra tutti coloro che operano sul mercato; credo che questo debba essere - ripeto - opportunamente messo in evidenza, allorquando si varerà il nuovo provvedimento, come filosofia essenziale che deve sottendere al processo successivo di suddivisione delle scorte; in secondo luogo, del fatto che l'onere derivante dall'obbligo di mantenere scorte petrolifere non deve restare prevalentemente a carico delle aziende raffinatrici. Anche questa è una preoccupazione che è stata avvertita in ogni momento quando si è cercato di prefigurare in qualche modo una divisione complessiva sul mercato.

Mi rendo tuttavia conto che alcuni problemi restano tuttora insoluti, come ad esempio, quello dei depositi genericamente definiti

«di oli minerali», ed è anche per questa ragione che ritengo che in questa sede non si possa accettare l'emendamento proposto dal Gruppo comunista, tendente ad eliminare la precisazione, opportunamente ribadita nel testo che abbiamo predisposto, che «le scorte di riserva degli impianti di depositi di oli minerali commerciali sono stabiliti nella misura del 20 per cento della capacità del deposito».

Non è possibile eliminare tale precisazione, in primo luogo perchè introdurrebbe tutto il discorso della scorta dei depositi industriali, che non ritengo possano essere presi come termine di raffronto, e quindi a base di calcolo, per la ripartizione generale del paese.

URBANI. Questo non è vero: lo sono invece, in base ad un'altra legge, ma lo sono.

ALIVERTI. In secondo luogo, perchè ritengo che una materia così delicata debba essere approfondita.

Se il legislatore a suo tempo, cioè nel 1981, ha voluto introdurre questa precisazione, credo che l'abbia fatto a ragion veduta, proprio perchè ha voluto distinguere anche la natura di questi depositi; per cui, procedendosi ad una variazione graduale, quale quella che abbiamo messo in atto in questo momento, ritengo che debba essere mantenuta la dizione contenuta nella legge n. 22 del 10 febbraio 1981.

Quando il Governo - e mi avvio alla conclusione - presenterà una proposta di revisione organica di tutta la materia, si potrà riesaminare anche questo aspetto, ma ritengo che, allo stato attuale delle cose, debba essere mantenuta la dizione precedente.

Pertanto, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo democristiano all'approvazione del disegno di legge in titolo, nella formulazione proposta dal relatore, che ha avvertito l'esigenza di precisare, opportunamente, anche un aspetto che forse nel predisporre questo nuovo testo non era stato adeguatamente rilevato.

FIOCCHI. Signor presidente, desidero anzitutto esprimere il mio più vivo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Vettori, in particolare per la precisione e dovizia di elementi in essa contenuti. A nome del Gruppo liberale esprimo pertanto voto favorevole all'approvazione del testo in esame con le modifiche proposte dal relatore.

URBANI. Senatore Vettori, vorremmo avere un chiarimento sul quarto comma del nuovo testo, laddove vengono richiamati i limiti globali di scorta fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 776 del 1982, perchè ci pare che il riferimento dovrebbe essere un altro. Cosa dice il suddetto decreto del Presidente della Repubblica?

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Recepisce la normativa comunitaria dei trenta giorni per le centrali.

URBANI. Allora, siamo d'accordo.

Inoltre, vorremmo una precisazione da parte del Governo sul secondo comma del nuovo testo, laddove si dice che «il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato... determina, inoltre, la ripartizione tra gli impianti di lavorazione» e si aggiunge «tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente». Questo punto è stato introdotto in considerazione del fatto che l'obbligo riguardante le raffinerie attualmente comprenderebbe sia il greggio lavorato per l'interno sia quello lavorato per l'esportazione, e perchè sarebbero insorte delle contestazioni da parte delle compagnie per ottenere che i greggi, o gli assimilati al greggio, per l'esportazione non fossero più sottoposti a scorta. Siamo d'accordo su questo, se il Governo ribadisce ufficialmente che si tratta di una misura che intende riconfermare ciò che si è fatto fino ad oggi, e che quindi non è innovativa. A queste condizioni, siamo d'accordo anche su questo.

Un'ultima questione, signor Presidente, riguarda l'ordine del giorno da noi presentato che vorremmo ricevesse il massimo consenso; ha già avuto quello di una parte, ma vorrei sapere se i senatori del Gruppo democristiano sono d'accordo.

Tuttavia, proprio per ottenere il più largo consenso possibile proponiamo una modifica: al primo comma, dopo le parole «le misure normative del settore» inserire la parola «se»; quindi sarebbe così modificato: «rileva che le misure normative del settore, se assunte episodicamente al di fuori di un quadro di riferimento complessivo...».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, gli interventi susseguitesisi nel corso della discussione generale hanno toccato l'intera tematica delle scorte petrolifere; vorrei dunque ringraziare quanti sono intervenuti puntualizzando i tanti problemi che ancora rimangono aperti e, nella mia replica, vorrei comunque limitarmi al contenuto specifico del disegno di legge al nostro esame, aggiungendo qualche altra precisazione.

Innanzitutto, dal tono generale delle considerazioni svolte noto una contraddizione tra l'esigenza di una programmazione e lo stato dei mercati internazionali dei prodotti petroliferi, tanto sensibili e delicati.

Non vi è bisogno che rammenti che le tendenze in atto del mercato mondiale subiscono, perlomeno, una variante alla settimana e che, da parte nostra, noi non abbiamo nè titoli, nè mezzi, nè produzione in grado di incidere sulle medesime; ribadisco dunque questa contraddizione tra il riferimento a questa realtà internazionale ed il desiderio, l'auspicio di una programmazione delle scorte petrolifere ordinata e regolare come l'orario di una ferrovia.

Per queste ragioni l'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista, pur trovandomi d'accordo nel «desiderio» che esprime, mi pare offra il fianco a due sostanziali difficoltà: una prima di ordine politico per le premesse da cui parte ed una seconda per una sorta di giudizio negativo sull'eventuale comportamento del Governo messo di fronte alle esigenze delle categorie.

Per quanto riguarda poi l'emendamento proposto dal senatore Urbani mi dichiaro nettamente contrario al suo accoglimento, in quanto non condivido affatto l'assimilazione tra i depositi commerciali e tutti gli altri il che, in sostanza, significa i depositi industriali e, forse, anche familiari.

Ritengo infatti che quando è stata approvata nel 1981 la legge n. 22, in riferimento alla dizione «depositi commerciali», il legislatore avesse presente la possibilità di utilizzo delle scorte e di conseguenza mi chiedo se dovremo, per impiegare le scorte di un'industria che ha l'obbligo di mantenerle nell'interesse generale del paese, bloccare l'industria stessa per distribuire le scorte ad opinabili usi civili.

Faccio questa affermazione polemica per far comprendere come i depositi commerciali debbano essere, a mio avviso, lo strumento di un'attività mercantile non rigida, mentre i depositi industriali riguardano i consumatori diretti; nell'attuale situazione di transizione - considerata anche dal Piano energetico nazionale - essi costituiscono una disponibilità energetica «alternativa» tra olio combustibile, metano e carbone per cui, sostanzialmente, il deposito industriale diventa una concessione per poter disporre di combustibile di un certo tipo per il funzionamento dell'industria.

Considerazione finale: non è giusto, oltretutto, trattare in maniera uguale cose diverse!

Questa è dunque la motivazione di fondo che mi induce ad essere contrario all'estensione di queste disposizioni a depositi diversi da quelli commerciali, così come sempre considerati nella nostra legislazione.

In conclusione confermo quanto ho cercato di precisare nelle premesse: invito la Commissione ad approvare il testo del disegno di legge nella formulazione proposta che tiene conto dei contributi emersi in tante discussioni da parte dei vari Gruppi, in maniera che anche la competente Commissione della Camera dei deputati possa al più presto licenziare questa normativa, resasi tanto più necessaria a seguito dell'opinabile decreto governativo, prossimo a scadere.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero esprimere un ringraziamento non formale al relatore, senatore Vettori, ed a tutti i senatori che hanno contribuito all'approfondimento della materia ed all'elaborazione finale del testo proposto nella seduta odierna.

Il Ministro dell'industria, per parte sua, ha posto a disposizione dei senatori i propri tecnici affinché anch'essi potessero concorrere al chiarimento di una tematica così delicata. Il Governo, tanto nelle sedi formali che informali della discussione, ha cercato di contribuire per quanto di propria competenza al lavoro della Commissione, che è stato serio ed impegnativo ed ha condotto ad alcune opportune modifiche del testo originariamente presentato.

Vorrei sottolineare un'enunciazione generale da più parti formulata su un dato inopinabile: che le scorte di riserva dei prodotti petroliferi corrispondono ad un interesse nazionale, il che, di conseguenza, comporta oneri che vanno esattamente commisurati all'entità dell'interesse nazionale, variabile, a sua volta, in relazione alle vicende generali che condizionano l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi.

È necessario quindi modificare tempestivamente i criteri di intervento secondo il variare delle situazioni. Come gli onorevoli senatori sanno, il mutato, favorevole andamento degli approvvigionamenti petroliferi ha indotto il Governo a modificare la misura prevista dall'articolo 1 della legge n. 22, portando a 90 giorni in via ordinaria l'entità delle scorte a disposizione del Paese. Ciò è possibile perchè permane il favorevole andamento degli approvvigionamenti il quale, tra l'altro, è caratterizzato da una inversione di tendenza dei prezzi del greggio. Tuttavia, il possibile, rapido insorgere di esigenze straordinarie consiglia di consentire al Ministro dell'industria rapide modificazioni del regime complessivo delle scorte.

Questo è l'asse centrale del provvedimento, così come è stato inizialmente concepito, così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, così come confido sia approvato adesso dal Senato con tutti quegli affinamenti che si rendono necessari, trattandosi di una materia assai articolata, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione di questo onere tra le diverse attività produttive che comportano la lavorazione o comunque la detenzione di prodotti a vario titolo e con diverse finalità.

Non è stato proposto il differimento dell'obbligo delle scorte di riserva proposto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 688 del 1982, a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti, in relazione al fatto che si registra un forte incremento delle importazioni e un non positivo andamento complessivo dell'attività di raffinazione. Questa è la ragione per la quale il provvedimento è stato impostato come gli onorevoli senatori hanno avuto occasione di constatare.

Per quanto attiene alle modifiche proposte, il Governo apprezza il fatto che i primi tre commi del testo presentato dal relatore, attraverso un concerto di opinioni e di analisi che hanno avuto l'iter che ho ricordato, da un lato si riferiscono a fonti normative più recenti per quanto attiene quella modificazione del riferimento sostitutivo che caratterizza il primo comma, dall'altra parte si segnalano per un maggiore articolarsi del periodare che stabilisce in modo più comprensibile la norma ed i criteri con i quali la norma base può essere modificata con un decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro delle finanze.

Per quanto attiene all'emendamento presentato circa la questione dei depositi di olii minerali commerciali, cioè all'emendamento soppressivo della parola «commerciali» così come risulta da una delle proposte, va osservato che non è opportuna, ad avviso del Governo, la sua approvazione, perchè esso non è rilevante sul piano pratico regolato da una normativa complessa la quale ha varie determinazioni, alcune delle quali attengono anche ai depositi non commerciali ed in secondo luogo perchè noi modifichiamo l'articolo 1 della citata legge n. 22, la quale a questo titolo ha già una normazione precisa. L'argomento potrebbe essere definito in sede di rielaborazione complessiva della materia, di cui il Governo riconosce di fronte a questo ramo del Parlamento la necessità e nella quale questa disciplina potrà essere più puntualmente precisata; ma attualmente noi sostituiamo il primo e secondo comma della legge 10 febbraio 1981, n. 22, e quindi anche per simmetria non possiamo attraverso l'istituzione di questa misura

introdurre delle modificazioni anche semplicemente di chiarimento legislativo che non possono trovare una sede adeguata in questo provvedimento, il quale è sostanzialmente un provvedimento di settore anche se inquadrato in una logica complessiva.

Per quanto riguarda la modificazione del sesto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 22 del 1981, è da apprezzarsi la più precisa ripartizione degli oneri che qui è stata indicata in riferimento alle diverse categorie di detentori di prodotti petroliferi. Per quanto attiene poi alla richiesta del senatore Urbani circa la precisazione dei soggetti fra i quali va ripartito l'onere delle scorte che si riferisce, per quanto concerne gli impianti di lavorazione, a tutta la materia prima lavorata, qualunque sia il suo regime di definitiva o temporanea importazione, con riferimento all'anno precedente, confermo che il Ministero dell'industria ha sempre interpretato così la precedente normativa, incontrando soltanto negli ultimi tempi alcune opposizioni che hanno determinato un contenzioso che l'attuale formulazione chiarisce nel senso che riteniamo più rispondente al pubblico interesse.

URBANI. Ne diamo atto.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda l'emendamento del relatore ed altri relativo alla non cumulabilità degli oneri derivanti dalle misure comunitarie recepite rispetto ad altre misure a carico di importatori autoconsumatori, il Governo si dichiara favorevole, tenendo conto che esso nella situazione italiana corrisponde ad un interesse generale e non ad interessi specifici, in considerazione della organizzazione della produzione dell'energia elettrica.

Per quanto concerne ipotesi di modificazioni del penultimo comma, quello concernente le sanzioni, che da più parti erano state adombrate, non essendo state presentate riformulazioni da nessuna parte (almeno formalmente) fino a questo momento, il Governo non è stato in grado di trovare formulazioni migliori di quelle contenute nel testo originario del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, nel testo approvato dalla Camera, ed anche nella elaborazione del testo che con costante impegno è stata fatta da questa Commissione: pertanto il Governo non ritiene di presentare emendamenti migliorativi e quindi chiede la conferma della stesura del testo del penultimo comma suddetto, così come è.

Per quanto attiene infine all'ordine del giorno, chiederei, al fine di ottenere un consenso rapido su basi peraltro possibili, agli onorevoli senatori che hanno presentato il suddetto ordine del giorno di sopprimere l'espressione alla quinta riga del testo, dopo le parole «riferimento complessivo», l'espressione «anche quando appaiono giustificate da particolari esigenze delle diverse categorie», perchè ad avviso del Governo le misure legislative non devono soddisfare solo le esigenze delle singole categorie ma devono essere fatte tenendo conto l'interesse generale.

URBANI. Con il termine «appare» ci riferivamo ad esigenze settoriali giustificate, non abbiamo parlato di interesse.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Urbani non facciamo il processo alle intenzioni!

URBANI. Il punto è questo. Quando una categoria ha un peso eccessivo o lo ha troppo debole, subentrano delle esigenze che sono di singole categorie e che secondo me sono giustificate. E questo il senso che intendiamo dare a quella frase dell'ordine del giorno. Comunque, questa può essere cancellata, ma desidero che rimanga agli atti il fatto che, a nostro avviso, esistono delle esigenze particolari del tutto lecite e che devono essere accolte dalla legge.

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno illustrato dal senatore Urbani?

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole se viene apportata la modifica suddetta e con l'aggiunta di un «se» nel punto dove si dice: «...le misure normative del settore, se assunte episodicamente...».

Per quanto attiene al testo dell'ordine del giorno non vi sono difficoltà all'accoglimento del secondo capoverso; ma poichè il primo punto stabilisce una data molto precisa, è - come credo - costume di tutti noi, non assumersi impegni se non si ha la certezza di poterli poi mantenere; anche perchè, giustamente, alla scadenza di questi, possono nascere contestazioni. Propongo, a tal fine, di sostituire la frase «impegna il Governo» con la frase «invita il Governo». Se questo non è possibile, chiedo che venga indicata una data in termini più generici, ad esempio «entro il 1984».

URBANI. Accettiamo questa modifica proposta dal Governo, perchè mi sembra che spostare la data di sei mesi non cambi nulla.

Noto che i colleghi protestano perchè ho preso nuovamente la parola, ma vorrei far presente che stiamo discutendo di una legge importante solo da un'ora e venti minuti. A voi sembra un tempo sufficiente, a mio avviso non lo è. Se le cose poi non andranno bene siete voi a dovervi assumere la responsabilità.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, Lei non può prendere la parola in questo momento, così come non la possono prendere altri colleghi, se vogliamo seguire le norme procedurali.

URBANI. Desidero che venga messo a verbale che se concludiamo il dibattito su questo provvedimento in modo affrettato, la responsabilità non deve ricadere sul nostro Gruppo, ma su chi è d'accordo che ciò avvenga!

PRESIDENTE. Senatore Urbani, le faccio notare che ha disatteso clamorosamente il mio precedente richiamo. Da questo momento ci atterremo più scrupolosamente al Regolamento.

Poichè ha ancora la parola il rappresentante del Governo, prego cortesemente i signori senatori di non interrompere fino alla conclusione del suo intervento. Chi lo desidera potrà prendere la parola per fatto personale a conclusione del dibattito.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei che i signori senatori, prendessero atto dell'attenzione con cui si esaminano anche le singole espressioni dell'ordine del giorno: ciò significa che per noi riveste grande importanza ed è una manifestazione di rispetto nei confronti dei presentatori e dello stesso ordine del giorno. Poichè, però, questo costituisce un impegno per il Governo e non soltanto un invito, desidero chiedere ai presentatori di considerare la possibilità di sostituire la parola «proporzionale» con la parola «adeguata», perchè il termine proporzionale indica un concetto matematico e prefigura una normativa che è ancora allo studio. Riassumendo, l'ordine del giorno chiede al Governo, entro il 1984, un provvedimento di riordino che stabilisca che gli importatori di prodotti petroliferi concorrano alle scorte di riserve in misura proporzionale alla quota complessiva di mercato interno. Ora non vi è alcun dubbio che il provvedimento deve equamente ripartire questi oneri, ma deve anche tener conto di talune necessità che, allo stato attuale, non sono precisamente determinabili. Per cui il concetto di proporzionalità avendo un significato preciso in matematica non può essere adottato in questo caso, in quanto non vi sono ancora sufficienti elementi di giudizio. Sostenere invece che la quota degli importatori, per quanto attiene al costo, deve essere adeguata alla quota complessiva di mercato, stabilisce una correlazione stretta ma non così precisa come può esserlo un termine matematico, e quindi permette una migliore elaborazione.

Non ho altre osservazioni da fare e se, come mi sembra di aver capito, i presentatori accettano le modificazioni da me proposte, il Governo può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Concludendo, quindi, ringrazio ancora la Commissione del suo prezioso lavoro, interpretando la vivacità di alcune fasi dell'odierna discussione soltanto come espressione dell'interesse e della passione con cui il Senato ha collaborato alla definizione legislativa di una materia sicuramente significativa per far arrivare a soluzione il complessivo grande problema della situazione energetica nel nostro paese, anche per quanto attiene alla gravissima questione delle scorte.

URBANI. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di lasciare il testo immutato per quest'ultima parte perchè vi è anche il precedente della Camera dei deputati che, a suo tempo, ha approvato un testo ancora più preciso, anche se secondo noi troppo particolareggiato: «...in misura proporzionale alla quota di mercato interno coperta nell'anno precedente dal saldo *import-export* e dei prodotti». Noi abbiamo preferito dire: «...proporzionale alla quota complessiva di mercato» perchè questo consente, poi, nella normativa che il Governo farà, di tener conto di un meccanismo: sono tanti i meccanismi che il Governo ha la possibilità di mettere in atto, ma quella della proporzionalità è ormai un'esigenza largamente acquisita.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'ordine del giorno della Camera dei deputati si collocava in un diverso contesto complessivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, allora, viene posto ai voti nel testo dei proponenti, con le modifiche suggerite dal rappresentante del Governo ed accolte dai proponenti stessi e rimanendo inalterato il termine: «proporzionale», che i proponenti non hanno accettato di sostituire con l'altro: «adeguata».

URBANI. In questo modo il testo del nostro ordine del giorno viene posto ai voti già emendato.

PRESIDENTE. Per la parte che il Governo ha accolto, dopo che voi avete accettato le modifiche proposte, certamente!

URBANI. Ritengo, allora, che dovrebbe essere messo ai voti prima un subemendamento perchè, altrimenti il testo viene modificato.

PRESIDENTE. Non siamo in sede di emendamenti; stiamo discutendo un ordine del giorno.

URBANI. Ho qualche dubbio che tale procedura sia corretta.

PRESIDENTE. Le possibilità sono due: posso porre in votazione il testo con le variazioni apportate, salvo naturalmente quanto non ha formato oggetto di variazione, oppure posso porre in votazione il testo originario.

Mi permetto, quindi, di chiedere ai presentatori se intendono ripristinare il testo originario o se insistono perchè quanto ha già formato oggetto di variazione rimanga. Delle due l'una; *tertium non datur* in quanto la normativa non ce lo consente. Ripeto, lei, senatore Urbani, o può chiedere il ripristino del testo originario prescindendo da quanto aveva formato oggetto di intese, di trattative, di accoglimenti parziali da parte del Governo, di variazioni all'ordine del giorno, oppure può dire che preferisce che rimanga l'ordine del giorno con le variazioni apportate, ovviamente senza quelle che il Governo non ha accolto.

URBANI. Dal momento che mi pareva vi fosse una certa disponibilità, prima di procedere in questo senso vorrei sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo la proposta di sostituire la parola: «proporzionale» con l'altra: «corrispondente», che mi pare costituisca un ulteriore tentativo di giungere ad una posizione unitaria su questo punto.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Il relatore si è già espresso sul testo originario dando il suo parere. Su tutto quanto è avvenuto dopo - pattuizioni, tentativo unitario, eccetera - non si esprime.

URBANI. Allora il relatore si rimette al Governo?

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Il relatore intende precisare che si è espresso negativamente sul testo che conosceva; nel momento

in cui è stato presentato ha dichiarato in termini politici e tecnici la sua opposizione. Ma adesso non può, evidentemente, esprimere il proprio parere su altre proposte se queste non sono definite.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, il pensiero del relatore è chiarissimo. È pregato pertanto di non interpretarlo.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, vorrei fare brevemente una precisazione riguardo ad una maggiore o minore rigidità di indicazione. Tenuto conto di quanto è accaduto alla Camera dei deputati, il Governo accetta come raccomandazione non formale l'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista così come è stato modificato, precisando che ciò significa un sostanziale impegno a tenere conto delle indicazioni contenute nell'ordine del giorno suddetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

MARGHERI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituito dai seguenti commi:

«L'adeguamento delle scorte di riserva eccezionalmente anche in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è disposto, in caso di necessità da valutarsi con riferimento all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma - esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per olii lubrificanti - ha decorrenza dal 1° ottobre 1983. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno emanate disposizioni regolamentari per l'adempimento dell'obbligo».

Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Ne do lettura:

Articolo unico.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, sono sostituiti dai seguenti commi:

«L'ammontare complessivo delle scorte di riserva non può essere inferiore a 90 giorni del consumo nazionale dei prodotti petroliferi indicati dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Le scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della capacità del deposito.

In caso di necessità, da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e al secondo comma può essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze».

Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente l'entità delle scorte per gli impianti di lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entità delle scorte tenute dai titolari di depositi di olii minerali, dagli importatori e dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di lavorazione, tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente».

L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873 - esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per oli lubrificanti - ha decorrenza dal 1° ottobre 1983.

Per le importazioni dei produttori di elettricità l'obbligo della scorta di cui al comma precedente è ricompreso nei limiti globali di scorta fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 10 ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Il senatore Urbani ha presentato un emendamento a questo articolo sostitutivo, tendente a sopprimere, dopo la parola «oli minerali» la parola «commerciali».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento integralmente sostitutivo proposto dal relatore.

È approvato.

CONSOLI. Signor Presidente, vorrei che rimanesse agli atti che il disegno di legge è stato approvato, nel testo emendato, prima che potessimo fare la nostra dichiarazione di voto.

Il nostro voto è stato contrario nonostante il lavoro, svolto in Commissione, per emendare e migliorare il testo proposto dal Governo: un lavoro utile ed importante, al quale hanno contribuito con passione ed impegno i rappresentanti del Gruppo comunista. La ragione è molto semplice: siamo di fronte ad un provvedimento che per quanto necessario e nonostante le migliorie intervenute in quest'Aula ha un limite oggettivo; non contiene, cioè, quelle misure di riordino organico della materia, cosa ormai secondo noi indispensabile e non più rinviabile.

In secondo luogo noi abbiamo avuto e conserviamo seri dubbi e perplessità sul punto relativo dalla depenalizzazione. A questi dubbi e perplessità, confermate in buona sostanza dal parere della 1^a Commissione, non si è voluto rispondere con un impegno chiaro del Governo.

Infine, e voglio dirlo con franchezza, il nostro voto ha avuto una ragione, come dire, «politica». Voglio riferirmi al rapporto che deve esserci tra maggioranza e minoranza in una corretta e democratica dialettica politica e parlamentare. Quando l'opposizione si muove non sul terreno dell'opposizione di principio ma dà prova di passione e di impegno costruttivo per risolvere nel modo migliore possibile i problemi che sono alla base del lavoro legislativo, non può esserci insofferenza, chiusura, intolleranza da parte della maggioranza.

Ripeto, questo non può accadere quando la minoranza dà prova di impegno vero e concreto, anche se le forme ed i comportamenti umani di questo impegno possono non essere particolarmente graditi.

Intendo riferirmi in concreto all'emendamento presentato dal senatore Urbani, la cui ispirazione di fondo sul piano dell'impegno non poteva assolutamente essere messa in discussione, e che riguardava questioni vere e fondate, se è vero che il rappresentante del Governo ha dato atto in questo senso. Rispetto a tale emendamento c'è stato, come frutto di un clima pericoloso che può stravolgere un corretto rapporto tra maggioranza e opposizione e può nuocere alla proficuità dei nostri lavori - un clima che va superato - un atteggiamento, come dire, da parte della maggioranza teso non a comprendere, ma esattamente a non comprendere, un atteggiamento preoccupante di insofferenza. Anche per questo abbiamo votato contro.

PRESIDENTE. Ascoltiamo ora, in base all'articolo 87 del Regolamento, il senatore Aliverti che aveva chiesto la parola per fatto personale.

ALIVERTI. Signor Presidente, potrebbe sembrare inopportuno questo mio intervento in fine di seduta, ma credo che sia necessario, anche per configurare i rapporti futuri che devono intercorrere tra le forze politiche presenti in questa Aula, ma soprattutto per i rapporti personali, precisare che respingiamo nella maniera più ferma le accuse che sono state rivolte alla maggioranza dal senatore Urbani in ordine alla responsabilità di un ritardo nell'approvazione del disegno di legge.

Dal 27 ottobre 1983, cioè da quando è iniziata in questa sede la discussione sul provvedimento in questione, tutti insieme e concordemente, per richiesta specifica e formale del senatore Urbani, abbiamo inteso avviarci sulla strada di un approfondimento di questo disegno di legge, approfondimento che non è stato compiuto immediatamente in questa sede perchè si attendeva il parere della 1^a Commissione, che ha fatto ritardare di almeno quindici giorni la prosecuzione della discussione.

Si è avuta poi la discussione sul disegno di legge finanziaria, che di fatto ha bloccato gli altri lavori. Devo aggiungere, peraltro, che tutti i passi sono stati fatti d'accordo con il rappresentante del Gruppo comunista, in particolare con il senatore Urbani, il quale ha condiviso l'opportunità che si prendessero contatti con l'altro ramo del Parlamento; non essendo stato possibile avere un incontro la scorsa settimana, si è deciso di averlo in questi giorni, e ciò non solo perchè il nostro Gruppo si è attivato in tal senso, ma anche perchè noi stessi dividevamo l'opportunità che si arrivasse all'approvazione del provvedimento prima che i lavori della Camera venissero bloccati dalla discussione sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio.

Dette queste cose e ricordati questi antefatti credo, signor Presidente, che se vogliamo ripristinare il clima che deve essere proprio di una Commissione parlamentare come la nostra, occorra - da parte nostra - applicare non dico rigidamente ma con maggior attenzione quelle norme di Regolamento che inducono tutti a tener conto di alcune regole necessarie nel momento in cui, tutti insieme, collaboriamo nell'ambito di una Commissione parlamentare.

Non voglio qui polemizzare e personalizzare nei confronti di chicchessia una qualsiasi lamentela, ma rilevo che se i nostri lavori vogliono essere proficui occorre che tutti abbiano anche rispetto della personalità degli altri colleghi, soprattutto di quelli che appartengono a Gruppi diverso dal proprio, senza monopolizzare il dibattito o pretendere di intervenire in continuazione superando, a volte, i termini del Regolamento.

Se queste premesse che, ripeto, sono di ordine generale e non rivolte ad alcun membro di questa Commissione in particolare, saranno tenute presenti, credo che potremo senz'altro continuare a dare ai nostri lavori quell'apporto che deve essere leale, corretto e, soprattutto, rispettoso delle reciproche opinioni.

URBANI. Chiedo la parola a termini dell'articolo 87 del Regolamento.

Mi scuso, innanzi tutto, nei confronti del Presidente e della Commissione per la vivacità dei miei interventi, ma respingo, nel contempo, la parte finale dell'intervento del senatore Aliverti (il quale ha parlato a titolo personale) ed affermo che solo forme di mancanza di rispetto nei miei confronti e nei confronti del mio Gruppo politico mi hanno portato, quando necessario, ad assumere posizioni vivaci; comunque, qui si è parlato di monopolizzare, si è parlato di violazioni del Regolamento e di altre cose che ritengo del tutto ingiustificate.

Sono invece senz'altro d'accordo sulla necessità di ristabilire un clima positivo e fattivo nell'ambito della Commissione, ma credo anche che ciò non si possa ottenere richiamandosi al Regolamento perchè ciò significherebbe inceppare l'attività della Commissione stessa; risultati positivi si possono ottenere soltanto nel reciproco rispetto! Può darsi che l'intensità della polemica abbia portato molti fra noi ad interpretare come mancanza di rispetto certe affermazioni ma mi auguro che, accettando reciprocamente le osservazioni formulate, sia possibile eliminare queste impressioni. Certamente da parte mia, anche quando la polemica si fa più vivace, non vi è alcuna intenzione di mancare di rispetto a chicchessia e con questa precisazione - signor Presidente - dichiaro di non aver più niente da aggiungere.

MARGHERI. Signor Presidente interverrò anche io, per fatto personale, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento.

Essendo ancora il nostro un Partito piuttosto disciplinato, quando il senatore Aliverti parla usando una seconda persona al plurale, evidentemente, allude anche ad una mia specifica responsabilità: mi sento dunque coinvolto personalmente in questo chiarimento e quindi costretto a fare una dichiarazione.

Non mescolo mai, senatore Aliverti, questioni temperamentali - che riguardano ciascuna persona - a fatti politici che vorrei ben distinguere.

Nel ragionamento che fa il senatore Aliverti si rischia invece di confondere, ripeto, un elemento di temperamento con uno politico, alludendo ad un prolungamento politico di una discussione con effetti negativi.

Devo affermare con chiarezza che il nostro Gruppo non intende, non ha inteso e non intenderà mai prolungare artificialmente una discussione ma ne farà sempre base per una battaglia politica che poi, evidentemente, si dilata nel tempo.

Voglio dunque risulti chiaro che non vi è stato nessun elemento politico rimproverabile al nostro Gruppo rispetto ad eventuali ritardi nell'*iter* di questo disegno di legge: la 1^a Commissione doveva dare il proprio parere, noi dovevamo approfondire la materia, vi erano - a nostro avviso incertezze nel testo tali da giustificare un esame dettagliato, per cui il risultato di questa coerente fermezza di cui il nostro Gruppo dà atto al senatore Urbani è che, alla fine, quel testo è stato migliorato. Questo è il fatto politico che ci interessa.

Per quel che riguarda poi il temperamento che ciascuno di noi porta nel sostenere le tesi in cui crede, ebbene chi è senza peccato scagli la prima pietra!

PRESIDENTE. *Est modus in rebus!* Vorrei a questo punto dire che comprensione e normativa regolamentare costituiscono due fatti che si pongono, egregio senatore Urbani, in termini cumulativi e non alternativi. Pertanto, come Presidente di questa Commissione ad augurandomi che si determini un clima di maggiore comprensione possibile, mi atterrò alla normativa regolamentare in maniera molto scrupolosa perchè questa costituisce una garanzia per tutti.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO